

La questione del metodo nella scienza giuridica tributaria italiana e l'origine della nozione di tributo

di Manlio Ingresso

1- Cento anni fa in Italia si svolse una disputa tra giuristi ed economisti che riguardò il metodo di studio del fenomeno finanziario e in particolare dei tributi.

La questione del metodo ebbe un *incipit* didattico. La discussione fu animata dalla circostanza che la legislazione universitaria vigente accomunava in un unico insegnamento la “scienza delle finanze e il diritto finanziario” .

Benvenuto Griziotti ebbe a constatare che la conoscenza dell'attività finanziaria dello Stato era molto progredita per i profili economici e quasi del tutto trascurata per gli aspetti giuridici e asserì che la finanza pubblica dovesse essere studiata unitariamente , comprendendo in una visione integralista sia l'aspetto politico, che quello economico, giuridico e tecnico.

Contro questa impostazione metodologica si sollevarono i giuristi e anche gli economisti. Alcuni osservarono come la cattedra unica fosse stata la causa principale che aveva reso lenta e faticosa la formazione di una scienza giuridica, altri contestarono sul piano logico e dell'opportunità pratica la possibilità di fondere due scienze, una giuridica e l'altra economica, tanto diverse per concetti, principi e metodi di ricerca.

La discussione giunse alla conclusione, condivisa da entrambe le parti, che l'unificazione a scopi didattici non aveva più senso e pertanto le due discipline di studio andavano differenziate e dunque separate tra di loro in base ad un “punto di vista” che selezionasse, dall'inesauribile fenomeno dell'attività finanziaria pubblica, quel numero finito di aspetti che potevano risultare di volta in volta rilevanti nella prospettiva delle singole discipline .

In altri termini, la linea di demarcazione tra il diritto finanziario e la scienza delle finanze non poteva essere fissata sulla scorta di un fenomeno finanziario di cui fosse possibile rivendicare una esclusività di studio. Se un confine poteva essere tracciato, era solo dal “punto di vista” in cui si ponevano rispettivamente l'economista e il giurista quando osservavano lo stesso fatto. Quando l'attività finanziaria è insegnata e indagata dal giurista, questi lo deve fare da giurista ed ha un unico punto di vista da cui mettersi, quello delle norme che sole rendono giuridico il fenomeno finanziario in quanto da esse sussunto.

E' pertanto il complesso delle norme, che danno corpo al diritto finanziario positivo, a stabilire quali sono le tematiche, le problematiche e le esperienze inerenti all'attività finanziaria che costituiscono l'oggetto di studio della specifica disciplina giuridica finanziaria.

Va pure aggiunto che nell'ordinamento giuridico italiano si erano sviluppati due filoni di produzione legislativa, uno riguardante la "Contabilità di Stato" e l'altro il "Diritto tributario" e l'interesse dei giuristi si rivolgeva di preferenza ai nuovi campi di ricerca offerti da queste normazioni.

La legislazione bellica e post bellica deva particolare rilevanza all'istituto del "tributo" che in precedenza era stato studiato come branca della scienza delle finanze o come settore del diritto amministrativo e poi del diritto finanziario, dunque non da un punto di vista specifico di conoscenza della normazione "tributaria".

Peraltro la materia era appannaggio di pratici che si dedicavano a commentare la giurisprudenza fiscale e non ritenevano fosse loro compito andare alla ricerca di costruzioni logico-sistematiche.

La giurisprudenza della Cassazione (supremo organo giurisdizionale) e della Commissione centrale (supremo organo amministrativo) aveva fatto emergere dall'informe materiale legislativo fiscale, che andava incrementandosi sempre più, un certo numero di problemi di ordine pratico, come, ad es., riguardo alla dichiarazione dei redditi, alla nozione di reddito, di soggettività, etc.

Non c'era nulla di intellettuale o conoscitivo nei problemi tributari collazionati dai pratici, salvo che essi costituivano la condizione necessaria per lo svolgimento di ulteriori indagini conoscitive di tipo scientifico da parte dei giuristi.

La disputa del metodo pose all'attenzione degli studiosi anche il problema dell'"autonomia" del diritto tributario, ossia se la legislazione tributaria avesse connotati e caratteristiche tali da autorizzare la configurazione di una autonoma scienza giuridica tributaria.

Ma una cosa è l'autonomia *ratione materiae* tra rami del diritto, ossia l'immanenza di un diritto nell'altro perché non sono separati e distinti i loro istituti per struttura e funzionamento, ed altra cosa è la loro rispettiva autonomia scientifica.

L'autonomia scientifica del diritto tributario, e quindi la legittimazione di una scienza autonoma, poteva derivare dalle caratteristiche peculiari del suo oggetto di studio che lo differenziano dall'oggetto di studio cui si dedicano le altre scienze giuridiche e

non giuridiche e dal fatto che gli studiosi adottavano un proprio “metodo” di studio per indagare lo specifico oggetto, ossia il metodo scientifico giuridico.

Il metodo che fu impiegato dai tributaristi è il metodo logico-giuridico storicamente proprio del diritto privato e definitivamente consacrato nel diritto pubblico come il metodo giuridico per eccellenza. Il metodo giuridico era stato decisivo per la costruzione della scienza amministrativa ed era stato pure adottato nel diritto finanziario, per approdare infine nel diritto tributario

Tale tecnica, detto brevemente, consiste nel “costruire”, partendo dal significato che gli interpreti attribuiscono alle disposizioni di legge, dei concetti di norme giuridiche dotati di sempre più elevata genericità ed astrattezza, fino ad arrivare a formulare dei concetti generalissimi, ossia i principi giuridici sotto cui ricondurre a “sistema” tutti gli altri concetti generali- astratti di norme..

Il “metodo giuridico” può perciò essere definito come quel particolare procedimento mentale strutturato in maniera tale da essere neutrale, ripetibile ed auto-correggibile, e che, considerato nelle condizioni che ne rendono possibile l’uso, garantisce al giurista tributario di condurre una ricerca che ha titolo scientifico in quanto privilegia del diritto tributario la forma logica rispetto alla sua sostanza economico-sociale.

La questione del metodo portò al seguente esito scientifico. E’ corretto assumere ad oggetto di una distinta conoscenza scientifica quella parte del diritto finanziario che riguarda i tributi, vale a dire il diritto tributario. Tale forma di conoscenza è in grado di costruire un corpo a sé di cognizioni mediante l’adozione e l’impiego del metodo logico-sistematico giuridico.

Queste conclusioni sono ancora oggi attuali e chi si dedica allo studio del diritto tributario in Italia deve fare i conti con i problemi che furono allora affrontati. Anche la dottrina spagnola sostanzialmente non si discosta da quei punti fermi.

Vi è da aggiungere però che le più moderne tendenze, anche inconsapevolmente, mettono in discussione i risultati conseguiti con la disputa del metodo del secolo scorso in nome di un “pensiero tributario” molto diffuso e ideologizzato, che fa perno sulla “naturalità” dei tributi. Nell’ambito di questo pensiero la nozione di tributo è influenzata da elementi storici, etici, politici e persino sociologici e antropologici.

A differenza della scienza giuridica tributaria, il pensiero tributario ha maggiore forza comunicativa, anche se è carente di oggettività e non è auto-correggibile in quanto non adotta un metodo scientifico, bensì empirico.

2- Non desidero parlare delle nuove frontiere o tendenze metodologiche del diritto finanziario o del diritto tributario. Le mie saranno riflessioni concentrate sull'origine dei tributi, per comprendere quale può essere, ai giorni nostri, il ruolo e la funzione dei giuristi tributari che si dedicano allo studio scientifico dei tributi.

Come abbiamo visto, la questione del metodo riguardò l'individuazione dell'oggetto proprio della conoscenza scientifica degli studiosi di diritto tributario e pervenne alla conclusione che tale oggetto fosse rappresentato dai "tributi", che però erano studiati nell'ambito di altre discipline sia economiche che giuridiche.

A questo punto, c'è da domandarsi come mai l'attività finanziaria e i tributi fossero stati studiati dalla scienza delle finanze e dal diritto finanziario, ossia da una scienza economica e da una scienza giuridica, e perché queste due discipline si trovavano abbinate nello stesso insegnamento universitario.

La risposta sta nel fatto che nella tradizione dottrinale ottocentesca delle "Scienze dello Stato" si riteneva che lo "Stato" dovesse essere fatto oggetto di studio da parte di tutte quelle conoscenze, di natura filosofica, economica, sociale, giuridica, statistica, etc., che indagavano lo Stato e la sua azione concreta, seppure da punti di vista differenti.

Anche la finanza, come specifica attività riconducibile allo Stato, doveva perciò essere studiata, con un approccio interdisciplinare, da più scienze dello Stato e quindi risultava investigata tanto dall'economista quanto dai giuristi del diritto pubblico e del diritto amministrativo e poi del diritto finanziario. Per tal via, si era arrivati così in Italia a sommare "la scienza delle finanze e il diritto finanziario" in un unico insegnamento universitario.

Nell'ambito delle scienze dello Stato, poi il tributo in particolare era fatto coincidere sostanzialmente con l'"imposta" e concepito come il mezzo economico coercitivo di cui lo Stato (o altro un ente pubblico) doveva poter disporre allo scopo di fornirsi del denaro di cui aveva bisogno per assolvere ai vari e mutevoli fini o interessi pubblici cui era preposto.

Secondo questa concezione, il procacciamento dei tributi e la realizzazione dei bisogni pubblici da parte dello Stato costituiscono quel che è l'attività finanziaria pubblica, che pertanto si svolge tra i due poli delle entrate e delle uscite. Secondo le scienze dello Stato, esiste una correlazione generale tra entrate e uscite e l'elemento propriamente discrezionale giuridico di un'entrata è quello di poter essere il gettito di un tributo, non già che la provvista dei fondi procurata dal tributo debba andare a coprire determinate spese. La prestazione coattiva dovuta dal soggetto passivo pertanto non

potrebbe avere alcuna relazione causale con una specifica attività dello Stato o dell'ente pubblico titolare del diritto al tributo.

In definitiva, il concetto tipico di tributo che i giuristi delle scienze dello Stato avevano fatto proprio era quello elaborato dai politologi e dagli economisti, pur con talune precisazioni. A tal proposito, va subito notato come questo concetto si basasse su un falso storico, ossia sull'asserzione che i tributi sono sempre esistiti, sotto altri nomi e in forme diverse, presso tutti i popoli e gli Stati dell'antichità, dunque che li possiamo ritrovare anche in epoche remotissime; prima ancora dei romani (il *tributum*) gli ebrei, gli ateniesi, i siriani, etc. avrebbero praticato i "tributi" e conosciuto un "sistema tributario".

Caduto l'impero di Roma, con l'invasione dei barbari, dei tributi romani sarebbero rimaste solo alcune tracce e il sistema tributario romano avrebbe preso nuove forme nell'epoca feudale e poi nello Stato moderno. E' una storiellina che ancora oggi ha molto seguito, ma non ha alcun fondamento scientifico per quello che si dirà fra poco.

Pensare che il tributo che noi conosciamo attualmente sia sempre esistito e che, ai giorni nostri, abbia solo raggiunto l'elaborazione logica più perfetta è un'illusione. Al contrario ci si deve capacitare della sua storicità. Per il suo contenuto giuridico, il tributo non può pretendere di essere pensato al di fuori di qualsiasi relazione spazio-temporale e quasi *sub specie aeternitatis*, ha piuttosto una validità che gli è attribuita dalle circostanze storiche e dal mutamento dell'ordinamento giuridico della società.

L'idea di tributo è strettamente connessa con la civilizzazione della società, la sua organizzazione in forma di Stato (moderno) nell'Europa occidentale durante il secolo XVI e la apparizione e diffusione del modo di produzione economico capitalistico. Se non c'è lo Stato, non c'è il tributo come noi oggi lo concepiamo.

Gli ordinamenti giuridici storici delle comunità di sussistenza e a economia naturale non conoscevano i tributi monetari. Stabilivano in via consuetudinaria che fossero tributate al capo della comunità e al suo apparato amministrativo determinate prestazioni di derrate alimentari o di oggetti e talune prestazioni di servizi personali (nell'esercito o in tribunale) o di opere (costruire ponti, riparare le strade, etc).

Si trattava di doni (*munera*) o di liturgie prestati da chi apparteneva alla comunità e renderli, a secondo dei casi, poteva essere motivo di dignità per chi al suo interno occupava una posizione di preminenza ovvero motivo di disonore per chi era stato vinto in guerra o aveva in comunità uno *status* di sottomissione.

Di tributi monetari, s'iniziò a parlare più tardi, nel basso Medioevo, con lo sviluppo del capitalismo mercantile: le prestazioni consuetudinarie in natura furono da prima convertite in denaro contante e chieste al posto di esse e poi gradualmente trasformate in prestazioni pecuniarie.

I contemporanei notarono subito che il pagamento di una determinata somma di denaro in sostituzione delle prestazioni in natura era :

a) Da considerarsi in modo non dissimile dall'usura e per la morale cristiana andava condannato. Si pensava che il denaro fosse “ sterco del diavolo”. Fino al secolo XV è dominante la visione teocratica che reputa la ricchezza come un mezzo per raggiungere Dio. Ad avviso di S. Tommaso, il tributo è un fatto moralmente illecito.

b) Da considerarsi in modo sostanzialmente non diverso da una forma di rapina e ai giurisperiti parve difficilmente spiegabile alla luce del diritto comune. Essi sostennero che la prestazione in denaro valeva come obbligo poiché esisteva *de facto*, ma che ci fosse non significava che fosse pure *de jure*, ossia che costituisse un fatto legale.

Il pagamento di una somma di denaro è avvertito come un'arbitraria restrizione della libertà personale e patrimoniale degli individui poiché nei “patti” giurati del periodo medioevale il capo si è impegnato a non intervenire nella sfera di autonomia ad ognuno di loro riconosciuta. E' una restrizione che da luogo a coercizione, ossia a una volontaria interferenza negli affari di esseri umani liberi da parte di un altro essere umano basata sull'uso della forza o violenza.

Si aggiunga che, nel caso del tributo imposto dal principe o dagli uomini dei suoi apparati amministrativi, la coercizione poi è del tutto particolare perché l'uso della forza non è solo minacciato, ma direttamente esercitato.

Prima il soggetto tenuto a prestare determinati beni in natura non poteva essere coartato a fornire proprio quel bene nel caso non lo avesse prodotto. Ora, con l'obbligo di prestazione pecuniaria, quel soggetto può essere privato del possesso di qualsiasi altro bene che sia equivalente in denaro alla somma richiesta. Il denaro è un bene fungibile per cui, di fronte alla pretesa di riscossione, non c'è altra scelta che obbedire e pagare.

Peraltro l'esazione del tributo comporta l'impiego di molti uomini armati e la necessità di frequenti ispezioni *in loco* che arrecano molestie alla libertà personale e compromettono sovente la stessa sicurezza della proprietà. Alla radice del concetto di

tributo si consolida dunque l'idea della pena, dell' "incommodo", del sacrificio o del dolore sofferto dall'obbligato in conseguenza del pagamento di date quantità di denaro.

Beninteso, ai giorni nostri nessuno intende più l'adempimento dei tributi e i procedimenti di accertamenti e riscossione come una coercizione nel senso più rigoroso del termine, come atti violenti di restrizione della libertà personale e patrimoniale. Tuttavia i contemporanei vissero quelle prestazioni in denaro come una oppressione e spesse volte tentarono di resistervi.

Sta di fatto, che oltre ai teologi, come Tommaso, anche i giuristi, come Cino da Pistoia, si posero il problema di trovare una legittimazione ad un pagamento in denaro che non si fondava né nelle Sacre scritture né nel *Corpus iuris civilis* ed era reputato né più né meno che una forma di rapina. Il diritto romano classico contemplava solo la possibilità di riscattare in denaro ogni prestazione personale, ma in tali casi la prestazione pecuniaria appariva portatrice di liberazione per l'obbligato e non già di coercizione.

Si disse allora che il tributo in denaro seppure riscosso con la forza, era dal punto di vista giuridico *causa sui*. Era legittimo e non arbitrario perché, seppure non avesse la dignità di ciò che si basava su un diritto preesistente, era fornito di una giustificazione interna poiché era valido unicamente nelle occasioni consuetudinarie o in occasione di bisogni straordinari (ad es. la guerra).

Altra motivazione che fu adottata per affermare legalmente il tributo monetario era che esso veniva richiesto dal capo come "aiuto" o donativo e acconsentito dal "paese" nei Parlamenti o Cortes, ossia attraverso le assemblee dove si riunivano i ceti o "stati" rappresentativi della comunità. L'acconsentimento riguardava nuove imposte o l'aumento di quelle esistenti e la rinnovazione di imposte periodiche.

Poteva però accadere, come capitò a Pietro IV re di Aragona, che gli stati da lui convocati per acconsentire all'imposta gli replicassero che fino ad allora non valeva la consuetudine di concedere del denaro e che i suoi sudditi cattolici erano pronti a servirlo con la loro persona, ma dare denaro era cosa da Ebrei e da Mori.

Al consenso (eventuale) sul tributo, si accompagnava il controllo che gli stati e i loro apparati operavano su come il capo spendeva il denaro che aveva sollecitato ed ottenuto, ossia il diritto dei ceti al bilancio e dunque di approvare le spese stanziare e anche la facoltà di ricusarle.

Quando, alla fine, il principe riuscì a conquistare la supremazia su tutti i ceti , avvalendosi degli apparati militari e fiscali da lui direttamente dipendenti, accantonò il diritto approvazione delle imposte e del bilancio e s'inventò nuove forme di tributi istituiti con sue ordinanze o ordini esecutivi. Escogitò pure modi e canali di esazione gestiti direttamente da uomini a lui serventi che lo misero in grado di monopolizzare i tributi su tutto il territorio. Si era arrivati al punto che occorreva trovare una diversa giustificazione alle imposte.

3- Assenti i giuristi, a questo delicato compito si dedicarono i fisiocrati e i cameralisti con l'interpolazione degli studiosi di economia politica. I primi - che professavano essere la terra l'unica sorgente della ricchezza e la produzione agricola il mezzo per moltiplicarla - trovarono la legittimazione formale dell'imposta nel diritto naturale e nella proprietà immobiliare da esso stabilita.

Il tributo è un diritto personale del principe, come "privata" era la spesa che egli sosteneva per gli apparati amministrativi a lui serventi, ma la prestazione pecuniaria si motiva ora con l'esigenza comune dei grandi proprietari fondiari di permettere la costituzione della "rendita pubblica", ossia la provvista del denaro necessario all'autorità sovrana per sostenere le spese della sua funzione tutelare, essenzialmente necessaria a garantire la sicurezza della proprietà fondiaria (senza la quale non si creerebbe il sovrappiù di ricchezza) e a mantenere gli apparati amministrativi non più di tasca sua. L'imposta, in definitiva, è quella porzione della proprietà che va sacrificata per la sicurezza dell'altra.

Nel pensiero fisiocratico più maturo, l'imposta non costituisce un sacrificio patrimoniale, non ha nulla di affliggente perché è la natura stessa a creare attraverso la terra quel sovrappiù di ricchezza, la rendita fondiaria, da cui è prelevata. In effetti, l'imposta non prelevava nulla dalla proprietà immobiliare di chicchessia, bensì era una quota del flusso di nuova ricchezza che la produzione agricola annualmente generava. Della parte residua di tale reddito peraltro si potevano avvantaggiare non solo i proprietari delle terre, ma anche i lavoratori agricoli e tutti i membri della società.

A loro volta, gli scienziati cameralisti compiono il passo successivo di interpretare il tributo in termini di scelta razionale dell'*homo oeconomicus* , cioè di congruenza tra i fini voluti dallo Stato e i mezzi impiegati per realizzarli, e collocano concettualmente l'imposta, prototipo del tributo, all'interno della "finanza".

Questi studiosi indagano il fenomeno finanziario all'interno della *Polizewissenschaft*, con una spiccata predilezione a ricercare concetti generali empirici su cui elaborare

teorie. Si occupano perciò di finanza con metodo e rigore, ma non coltivano pretese di sistematicità, né partono da ipotesi, concetti e proposizioni astratti. Essi divulgano le loro idee insegnando nelle università e dando alle stampe “manuali” di agevole consultazione, in cui espongono in bell’ordine tutta una serie di “precetti” esplicativi di ciò che il principe deve fare oppure non fare per costituire utilmente le entrate di cui ha bisogno per far fronte alle spese dell’amministrazione della cosa pubblica.

Anche i cameralisti puntano la loro osservazione sul plusvalore che si diffonde nella società, la cui origine però non fanno risiedere nella produzione agricola. Dalla fine del sec. XVIII è l’industria a rivelarsi il settore economico dinamico per eccellenza e, di fronte a questo plusvalore in continua crescita per lo sviluppo tecnico-industriale, essi si domandano a chi si debba la creazione di tanta ricchezza e chi ne sia il legittimo distributore. Sono tutti problemi che richiedono una risposta politica ed economica e non giuridica.

Si deve allora agli scienziati camerali se la finanza tronca i legami con l’economia privata, cessa di essere la finanza privata del capo e viene a essere considerata come attività pertinente alla distinta entità statale. Essi osservano come la finanza vada svolta in stretta relazione e proporzione con il fine d’interesse generale, ossia proprio di tutti, dello Stato di procurare il “ben essere” di ciascuno degli individui che si sono associati nella società civile e si sono sottomessi volontariamente alla sovranità dall’ente per convivere in ordine e pace.

La concezione di finanza pubblica che prende forma è ridondante di elementi eudemonistici giacché si fonda sull’assioma utilitaristico della massima felicità del massimo numero possibile dei componenti la società civile, massima felicità materiale che è compito precipuo dello Stato procacciare mediante una azione permanente di soddisfacimento dei bisogni individuali .

Il mezzo finanziario più importante a disposizione dello Stato (concepito in senso contrattualistico o atomistico) per sopperire al pubblico fabbisogno di denaro occorrente per realizzare il benessere o la felicità generale è proprio l’imposta, che pertanto non va più considerata come una coercizione, bensì l’equivalente dell’attività proficua che lo Stato rende agli appartenenti alla società.

Di fronte al beneficio ottenibile con la spesa pubblica, anzi l’imposta rappresenta il minimo possibile di sacrificio (determinato dalla privazione di una parte di reddito privato) che tutti gli associati sono disposti a sostenere per ottenere, mediante l’intervento pubblico, la massima possibile soddisfazione dei propri bisogni individuali.

A questo punto, il connubio tra il tributo (imposta) e lo Stato è cosa fatta. L'attività finanziaria pubblica è strumentale rispetto ai fini dello Stato e il tributo costituisce lo strumento per l'adempimento dei fini dello Stato, cioè diviene mezzo finanziario. Questa è la giustificazione del tributo.

Sfuma di rilevanza un elemento tutt'altro che trascurabile. L'entità autonoma, che ha il nome di Stato, si caratterizza per la separazione e progressiva sostituzione dell'amministrazione personale del sovrano con amministrazioni di governo composte da un corpo di lavoratori intellettuali specializzati e stipendiati per l'attività che precipuamente svolgono.

La necessità di assicurare l'esistenza e il funzionamento di tali apparati "burocratici" pone comunque il problema di dover finanziare i relativi costi, a prescindere dalla effettiva e concreta realizzazione del mutevole contenuto dei fini pubblici che lo Stato si propone di perseguire mediante l'attività esplicata dalle amministrazioni in questione.

3- Va aggiunto che certo, con l'affermazione dello Stato di diritto, il tributo troverà la sua base non più nella volontà del capo dello Stato, bensì nella legge e dovrà essere applicato in modo conforme al modello legislativo. La sua "causa" sarà allora la legge del Parlamento .

E' vero anche che potrà mutare (in senso organistico) la concezione dello Stato e si attribuirà a questo ente superiore la personalità giuridica. Il fondamento del pagamento del tributo non sarà più fatto risiedere nella sua natura di corrispettivo dell'azione statale volta al soddisfacimento dei bisogni dell'individuo, bensì puramente e semplicemente nel diritto soggettivo che ha lo Stato di istituire imposte e nella soggezione, ossia nella mera situazione in cui si trovano gli individui di subire l'iniziativa dello Stato in quanto sudditi.

Potrà accadere, come, in effetti, è stato, che, per fronteggiare i conflitti sociali, lo Stato diventi pure gestore di servizi pubblici e quindi il prelievo coattivo di ricchezza sarà volto a finanziare la spesa di taluni di questi servizi pubblici, quelli generali , sganciandosi in tal modo il concetto di tributo da ogni rapporto di scambio di utilità e assumendo pienamente un carattere contributivo.

L'imposta affiancherà pure allo scopo del finanziamento della spesa pubblica quello di poter essere una misura di politica economica.

Neanche muterà l'idea basilica del tributo come mezzo finanziario coercitivo per perseguire un fine pubblico allorché lo Stato, sotto l'influenza delle scienze sociali,

verrà concepito (come è attualmente) in senso formalistico e considerato, in primo luogo, come una società, cioè un gruppo sociale residente su un determinato territorio che ha monopolizzato l'uso della forza fisica, agisce come un ente autonomo, con un proprio modo di organizzazione e di funzionamento non riconducibile agli uomini che lo compongono e che si è dotato di una normazione che tutti i soggetti che lo compongono devono osservare, se necessario, con l'impiego della forza fisica.

E' chiaro che la conclamata natura "politica" del gruppo sociale esclude dalla nozione di tributo ogni libero calcolo utilitaristico individuale in nome del rapporto di forza che lega tutti i cittadini allo Stato.

Pertanto, oggidi può darsi come acquisto che lo Stato e altri enti pubblici hanno la potestà costituzionale d'imperio di prelevare una porzione di ogni specie di ricchezza monetaria (reddito o capitale) che si produce sul territorio. A fronte di tale posizione giuridica che autorizza lo Stato a restringere la libertà dei singoli in ragione del bene comune, sta il dovere tributario del contribuente, cioè una situazione passiva in cui il soggetto non è tenuto a un comportamento specifico necessario per l'esercizio della potestà pubblica.

La ripartizione della quota di contribuzione tra ciascun contribuente è rimessa alla legge d'imposta e dunque alla valutazione discrezione del legislatore, il quale si attiene per il riparto a certi criteri di costituzione formale oppure politici (di forza) ed etico-sociali.

In presenza del presupposto tributario previsto dalla legge, il dovere tributario cede e sorge l'obbligazione tributaria di prestare il denaro a carico di tutti coloro che vengono a trovarsi con il presupposto stesso in una certa relazione parimenti ipotizzata dalla legge oppure nasce la potestà dell'amministrazione di imporre il pagamento del tributo, insieme ad altri obblighi del contribuente.

4- A conclusione di tutto, quale riflessione possiamo trarre dalla disputa sul metodo?

Che il giurista non deve mentire a se stesso e affermare a chiare lettere qual è l'indole vera del tributo, che è istituto necessario e indispensabile ai giorni nostri per la sopravvivenza dello Stato, ma pur sempre altro non è che il pagamento coartato (o autoritativo, secondo altra dizione) di prestare una certa somma di denaro.

A mio avviso, il problema capitale del giurista che si occupa scientificamente di questa materia è che egli continua ad avere in mente un concetto di tributo troppo politico ed economico e troppo poco giuridico. E' grottesco che corra indietro alle varie giustificazioni del tributo, si dovrebbe dedicare piuttosto a trovare criteri e modi

idonei a limitare concretamente il potere pubblico di privare con la forza gli individui socializzati di un bene della vita che per loro, checché se ne dica, è fondamentale, il denaro.